



Il Giudice di Pace di Roma

nel giudizio RGN.35255/2020,

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 3.11.2020, che si è svolta mediante trattazione scritta (visto l'art. 83 d.l.n.11/2020, d.l.n.23/2020, d.l.n.28/2020, le misure organizzative e le disposizioni emergenziali anche successive del Presidente del Tribunale di Roma e del suo Vicario del 3.7.2020), essendo stata disposta tale trattazione con provvedimento del giudice del 21.9.2020 regolarmente comunicato alle parti;

letto il ricorso ex art. 13, co. 8 del D.L.vo n.286/1998, depositato l'11.9.2020, proposto da [redacted], nato nelle Filippine il [redacted], elett.te dom.to in Roma, via Merulana 272, presso lo studio dell'avv. Andrea Dini Modigliani che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, con il quale l'istante chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prefettizio con il quale veniva decretata l'espulsione dal territorio nazionale italiano e disposto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emesso il 19.8.2020 e notificato in pari data;

rilevato che il ricorrente lamenta l'illegittimità/nullità del provvedimento impugnato:

- per violazione dell'art. 13 co. e del TUI e art. 6 direttiva 2008/115/Ce e art.41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E: per l'omessa audizione del ricorrente e mancata acquisizione di informazioni relative alle condizioni di sicurezza del paese di origine;
- per la violazione del principio di non refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dagli artt. 3 CEDU, 10 Cost., 19 co. 1 e 13 co. 2 del TUI: inespellibilità dell'opponente in ragione della sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti fondamentali nel paese di origine; violazione degli artt. 13 co.2 e co.2 bis del TUI e 8 CEDU per omessa valutazione dei trent'anni di soggiorno in Italia e dei legami familiari ed affettivi ivi presenti;
- per l'illegittima imposizione del divieto di reingresso pari a cinque anni anche in ragione del difetto assoluto di motivazione circa la durata di tale divieto;

vista la mancata costituzione in giudizio della p.a. resistente ;

esaminate le note scritte depositate dal ricorrente;

il ricorso si rivela fondato pertanto va accolto e di conseguenza va annullato il provvedimento prefettizio impugnato, atteso che la Direttiva 2008/115/CE, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. I ord. n.23957/2018), l'art. 8 CEDU e

lo stesso art. 13 TUI, impongono il divieto di automatismo valutativo, quindi esprimono l'obbligo di valutare caso per caso e motivare l'esistenza o meno delle condizioni per l'adozione della misura espulsiva, mentre nel caso in esame risulta evidente tale automatismo, stante il difetto assoluto di motivazione, che rende illegittimo il provvedimento impugnato, su circostanze fondamentali, quali la permanenza del ricorrente sul T.N. da oltre trent'anni, la presenza sul T.N. della sua compagna, il suo radicamento in Italia ove ha lavorato per diversi anni con permessi di soggiorno, l'aver perso il lavoro poco prima dell'emergenza sanitaria Covi 19 che ha comportato la perdita dell'abitazione, tanto che prima ha vissuto con la figlia e al momento si avvale del supporto fornitogli dalla Comunità Sant'Egidio, l'aver due figli a Roma di cittadinanza italiana e dei nipoti, l'essere iscritto al SSN, quindi la presenza di un nucleo familiare sviluppatosi esclusivamente nel nostro paese, circostanze rilevanti che avrebbero dovuto far ritenere prevalente il diritto del ricorrente alla vita privata e familiare nel bilanciamento con il diritto dell'autorità statale al contrasto al fenomeno migratorio (Cass.n.15362/2015), considerato inoltre che l'interessato non risulta costituire una minaccia per l'ordine pubblico e tenuto altresì conto della presenza nel paese di rimpatrio, del progressivo inasprimento delle politiche repressive sotto il governo Duterte, come da ultimo rapporto di Amnesty International, con inevitabili ripercussioni sulla vita dei civili, sotto il profilo della sicurezza, della tutela della salute e del rispetto dei diritti umani.

PQM

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla e revoca il decreto di espulsione dal territorio nazionale italiano, emesso nei confronti del ricorrente [redacted] il 2020 dal Prefetto della Provincia di Roma e notificato in pari; accoglie la domanda di gratuito patrocinio come da separato provvedimento di liquidazione.

Roma, 22.11.2020

Il Giudice di Pace
Paola Corso

Paola Corso

